



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Prot. Nr. 1000/2016/9C3/Antimafia

Cagliari, 14 gennaio 2016

All' Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA

OGGETTO: Informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84-91 del D.Lgs 6/9/2011 n. 159.- **Campidano Ambiente srl** con sede in Selargius (CA) nella Zona Industriale c/o Centro Servizi. Trasmissione provvedimento di nomina Commissari Straordinari ex art. 32 comma 10 del D.L. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza relativa, si informa che, con l'allegato provvedimento n. 991/2016/9C3/Antimafia del 13 gennaio 2016, è stata nominata la terna di Commissari Straordinari ex art. 32 comma 10 del D.L. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 e sono stati attribuiti agli stessi Commissari, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della Società Campidano Ambiente Srl, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società medesima, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), della legge 114/14, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed ai contratti in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, come individuati nel medesimo provvedimento e di cui la società è titolare.

Il Prefetto
Giuliana Perrotta

AM
La corrispondenza correlata, diretta alla Prefettura di Cagliari, deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata: sicurezza.prefca@pec.interno.it



Il Prefetto della Provincia di Cagliari

Prot. 991/2015/9C3/Antimafia

PREMESSO che in questa provincia opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'igiene pubblica la società a capitale misto CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l., con sede in Selargius, Zona Industriale, le cui quote sono detenute per il 60% dai Comuni di Sinnai, Selargius e Monserrato e per il 40% da GESENU spa con sede legale in Perugia, società privata individuata mediante procedura pubblica nel 2006;

ATTESO che questa Prefettura ha adottato nei confronti della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l., l'informativa antimafia interdittiva n. 76838/2015/9C3 del 30 novembre 2015, essendo emerso, dopo approfondita istruttoria esperita a seguito della adozione da parte della Prefettura di Perugia di informativa antimafia interdittiva n° 67705 del 25.10.2015 nei confronti della suindicata da GESENU spa, socio di minoranza della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l., un articolato quadro di rapporti e relazioni che realizzano uno stretto collegamento tra la CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. e persone fisiche e soggetti giuridici risultanti allo stato fortemente connotati da profili di correlazione con ambienti della criminalità organizzata;

VISTO che con D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche in L. n. 114/2014, sono state previste all'art. 32, comma 10, misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nei confronti di aziende per le quali sia stata emessa un'informativa antimafia interdittiva, che abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista *"l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici."*;

ATTESO che le succitate disposizioni di legge, le Prime Linee Guida adottate con il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e le successive Seconde Linee Guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 28 gennaio 2015, sono preordinate ad assicurare un presidio efficace, al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese si riverberi sulla conclusione di opere già avviate, ovvero sulla continuità di servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;



Il Prefetto della Provincia di Cagliari

ATTESO, in particolare che le direttive contenute nelle "Seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione", prevedono, tra l'altro, che, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/11, il procedimento debba essere avviato obbligatoriamente dal Prefetto una volta adottata l'informazione inibitoria;

ATTESO:

- che con il medesimo provvedimento interdittivo si è dato atto, ai sensi della Legge n.241/90, che era intendimento di questa Prefettura dare avvio al procedimento di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;
- che la suddetta informazione interdittiva è stata notificata in data 01/12/2015 alla società interessata, con contestuale comunicazione alla stessa, ai sensi della Legge n.241/90, dell'avvio del procedimento concernente l'applicazione del richiamato art. 32, comma 10, ed è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati, compresi i Comuni soci detentori delle quote societarie della società de qua, al fine di conoscere, entro il periodo di tempo assegnato, comunicazioni o osservazioni in relazione a quanto previsto dalla citata disposizione, nonché circa il numero e le tipologie degli appalti in essere di cui la società è titolare, lo stato dei rispettivi contratti, l'importo del valore e il numero di soggetti occupati, al fine di valutare la necessità di assicurare il completamento o la prosecuzione dei contratti in essere da parte della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l., sia per salvaguardare i livelli occupazionali sia per evitare l'interruzione di servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, quali, appunto, risultano i servizi di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento di rifiuti;

CONSIDERATO che dalle informazioni pervenute risultano al momento in atto i seguenti contratti gestiti dalla CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. :

- Comune di Monserrato:

- 1) contratto per il Servizio per la gestione integrata del servizio di igiene ambientale, con validità dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2017, per un importo di € 2.188.175,39;
- 2) contratto per il Servizio complementare di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico, con validità, rispettivamente, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2017 e dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2017, per un importo di € 2.771.319,85;
- 3) Contratto relativo allo svolgimento di servizio civico (azione di contrasto alla povertà, sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito in condizioni di accertata povertà).

- Comune di Selargius:

- 1) Servizio di igiene urbana per l'importo di € 3.113.098,56;
- 2) Servizio di manutenzione delle aree verdi per un importo di € 238.715,47;



Al Prefetto della Provincia di Cagliari

3) Servizio di manutenzione area verde del Centro Servizi per un importo di € 12.850,80.

- Comune di Sinnai:

contratto per la gestione integrata del Servizio di igiene ambientale, con validità dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2017, per un importo di € 1.695.179,04.

VALUTATA la nota nr. 460 in data 11.12.2015, con la quale il Presidente e Legale Rappresentante della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. ha comunicato:

- che, a seguito della notifica del provvedimento interdittivo de quo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 3.12.2015, alla presenza dei cinque componenti dell'organo gestionale e dell'intero collegio sindacale composto da tre membri, è stata deliberato di accettare le dimissioni presentate dai due consiglieri di amministrazione nominati ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dal socio privato: Francesco Bonfiglio (Amministratore Delegato) ed Andrea Eleuteri, e dal Dott. Guido Cogotti, componente del Collegio sindacale designato sempre dal socio GESENU spa;
- che l'assemblea dei soci nel contempo ha preso atto che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, i consiglieri e i sindaci rimasti in carica proseguiranno nel dare esecuzione al proprio mandato e a nominare i sostituti dei componenti dimissionari;
- che, tenuto conto delle rilevanti modifiche dell'apparato gestionale e di controllo della società, finalizzate ad eliminare i presupposti di cui all'art. 84, comma 4° e 91, comma 6°, del D.Lgs. n.159/2011, la Società non intende interrompere l'attività di impresa, anche al fine di salvaguardare la posizione lavorativa degli oltre 100 dipendenti della stessa società, trasmettendo, inoltre, l'elenco dei contratti in essere con i Comuni di Sinnai, Monserrato e Selargius e richiedendo, a tal fine, l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dell'informazione interdittiva del 30 novembre 2015 ex tunc o in subordine ex nunc ;

VALUTATA, altresì, la nota del 10.12.2015, con la quale i Sindaci dei Comuni di Selargius e Sinnai ed il Commissario Straordinario del Comune di Monserrato hanno confermato che, effettivamente, i rappresentanti del socio privato GESENU S.P.A., in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale della Campidano Ambiente S.r.l, hanno rassegnato le dimissioni, accettate successivamente dall'assemblea dei soci tenutasi il 3 dicembre u.s.; che pertanto sono rimasti in carica solo i membri del Consiglio di amministrazione nominati dalla parte pubblica che provvederanno a nominare i consiglieri in sostituzione dei dimissionari e che i Comuni stanno valutando di acquisire le quote di minoranza della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. di cui è titolare la GESENU spa;



Il Prefetto della Provincia di Cagliari

CONSIDERATO :

- che da quanto emerso in sede istruttoria, l'attuale situazione in cui versano gli organi societari della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. non risulta idonea ad assicurare la trasparente conduzione dell'impresa, sia in quanto tale società, seppur a prevalente capitale pubblico, è destinataria di informazione interdittiva adottata da questa Prefettura, sia perché il socio privato della stessa, al momento ancora partecipante all'assetto societario, è stato ed è tuttora colpito da analogo provvedimento emesso dal Prefetto di Perugia;
- che la soluzione prefigurata dai Comuni interessati circa la futura acquisizione delle quote sociali facenti capo alla GESENU spa, seppure auspicabile, è al momento una mera intenzione non essendo stata avvalorata da atti formali, anche sotto il profilo del reperimento delle necessarie risorse e dei correlati impegni di spesa;

ATTESO che, con prefettizia n. 81098 del 18 dicembre 2015, è stato chiesto al Presidente dell'ANAC - la cui partecipazione alla procedura delineata dal comma 10 dell'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 risulta normativamente prevista - di fornire una qualificata valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie previste dalla cennata disposizione, inviando, tra l'altro, le comunicazioni pervenute dal Presidente del C.d.A. della Campidano Ambiente srl e dai Comuni soci di maggioranza della stessa di cui ai due precedenti capoversi;

VISTA la nota di risposta nr. 0177953 del 30.12.2015, con la quale il Presidente dell'ANAC afferma :

- che *"nell'art 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, la previsione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma, tra cui l'esigenza di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali"*;
- che sono *"pienamente sussistenti i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, preordinate ad assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, quali sono i servizi di igiene urbana e ambientale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali"*;
- che *"tali interessi possono trovare un'adeguata tutela attraverso l'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui al citato art. 32, comma 1, lett. b), con riferimento a tutti i contratti pubblici in corso di esecuzione per i quali sia accertata l'urgente esigenza di apprestare tutela agli interessi superiori individuati dalla norma"*;



Il Prefetto della Provincia di Cagliari

- che "la proposta dei Comuni soci di acquisire le quote sociali della GESENU S.P.A. è connotata allo stato da assoluta incertezza sia sotto il profilo della tempistica, sia sotto il profilo economico-finanziario";

CONSIDERATO:

- che non ricorrono le condizioni di fatto e di diritto per procedere in autotutela all'annullamento e/o alla dichiarazione di inefficacia dell'informazione interdittiva del 30 novembre 2015 ex tunc o, in subordine, ex nunc, come richiesto dal legale rappresentante della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. con nota n. 460/15/LM/gt dell'11.12.2015, perchè:
 - a) nelle more della valutazioni ex art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, non è stata sospesa l'attività della società e con l'applicazione del suddetto articolo è prevista la prosecuzione dei contratti pubblici in corso di esecuzione per i quali sia accertata l'urgente esigenza di apprestare tutela agli interessi superiori individuati dalla norma;
 - b) permane, malgrado le dimissioni degli amministratori e del componente del collegio sindacale, il vulnus del possibile condizionamento sulle scelte della società dell'attuale socio privato, GESENU spa, tuttora colpito da interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Perugia n° 67705 del 25.10.2015, essendo ininfluyente, a tal riguardo il provvedimento di nomina dei Commissari Straordinari della citata società adottato dal Prefetto di Perugia con provvedimento n. 74896 del 19.11.2015, in quanto limitato ai contratti espressamente menzionati nell'allegato al provvedimento stesso;

RITENUTO:

- che sussistono, per la gravità della situazione accertata a carico della società, le condizioni di fatto e di diritto per procedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. b e comma 10, del D. L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, nominando tre amministratori, nel numero massimo previsto dalla norma, cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della Società CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l., con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società medesima;
- che la gestione straordinaria attiene, ai sensi del già citato art. 32, comma 1, lettera b, esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed ai contratti in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere di cui la società è titolare, come sopra individuati o che dovessero emergere da verifiche successive e preventivamente approvati da questo Ufficio;
- di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino alla conclusione degli appalti pubblici di cui al precedente punto, in virtù delle particolari esigenze di tutela della esigenze pubbliche a cui è finalizzata la normativa succitata;



Il Prefetto della Provincia di Cagliari

- di nominare una terna composta da un esperto in materia di ingegneria civile-ambientale, un esperto in ambito giuridico-aziendale e un esperto in ambito economico-finanziario;
- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs n.14 febbraio 2013, nr. 14 e dal relativo regolamento D.P.R. 7 ottobre 2015, nr. 177;

VISTE le designazioni dei professionisti pervenute a questo Ufficio dal Rettore dell'Università di Cagliari e dagli Ordini professionali interpellati al riguardo, i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 L. n.114/2014 e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione alla concessione in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura, ai sensi del D.M. 10 aprile 2013, nr. 60;

VALUTATI i curricula pervenuti e presenti agli atti di questo Ufficio;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, atteso che è stato consentito alla Società interdetta, in via eccezionale e provvisoria, di esercitare l'attività di impresa;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 32 comma 10;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed int.;
- le Prime Linee Guida adottate con il Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e le Seconde Linee Guida sottoscritte dai medesimi il 28 gennaio 2015;

Tutto ciò premesso e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DECRETA

1. per le motivazioni di cui sopra, che vengono integralmente richiamate, la richiesta del legale rappresentante della CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l di cui alla nota n 460/15/LM/gt dell'11.12.2015 non è accolta;
2. per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, è disposta ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 90/ 2014, convertito in L. n. 114/2014, la straordinaria e temporanea gestione della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l, con sede a Selargius, Zona Industriale;



Il Prefetto della Provincia di Cagliari

3. sono nominati Amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l :
 - il prof. Aldo PAVAN nato a Cagliari il 30.3.1952;
 - l'avv. Giampiero TRONCI nato a Sassari il 26.11.1955;
 - l'ing. Giovanni Maria MOTZO nato a Cagliari il 20.6.1963 ;
4. agli Amministratori Straordinari sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta società, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società;
5. la gestione straordinaria attiene esclusivamente ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, come sopra individuati e di cui la società è titolare, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera b), della Legge 114/14 o che dovessero emergere da verifiche successive e preventivamente approvati da questo Ufficio. Salvo casi particolari, che saranno oggetto di valutazione ad hoc, la straordinaria e temporanea gestione, nei termini di cui sopra, non incide sui contratti e le concessioni nei confronti dei quali le stazioni appaltanti abbiano già esercitato la revoca o il recesso, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.lgs. 159/2011;
6. la durata della gestione straordinaria è fissata fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di cui al precedente capoverso;
7. gli Amministratori Straordinari dovranno:
 - eseguire preliminarmente e, comunque, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, una ricognizione di tutti i contratti pubblici di appalto in essere e di tutte le concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione o di completamento, escludendo, ovviamente, tutti i contratti ovvero tutte le concessioni, nel frattempo revocati, di cui la società è titolare;
 - selezionare *"in seconda istanza, i contratti, anche ulteriori, la cui esecuzione o prosecuzione sia ritenuta urgente e necessaria"* in relazione ai requisiti indicati dal comma 10 dell'art. 32 della Legge 114/14, da sottoporre all'approvazione di questo ufficio ;
8. l'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto gestiti dagli Amministratori Straordinari, determinato anche in via presuntiva dagli stessi, sarà accantonato in apposito fondo attraverso l'attivazione di una *"forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento [...] che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare"*, come si evince dalle linee guida



Il Prefetto della Provincia di Cagliari

scaturite dal Protocollo d'Intesa tra Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2014;

9. con successivo provvedimento di questo Ufficio sarà determinato, con oneri a carico della società CAMPIDANO AMBIENTE srl, il compenso per le attività oggetto del presente atto da corrispondere agli Amministratori Straordinari calcolato sulla base delle tabelle allegate al D.lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013 e dal relativo regolamento D.P.R. 7 ottobre 2015, nr. 177 ;

DISPONE

- di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto alla Società CAMPIDANO AMBIENTE srl con sede in Selargius, Zona Industriale e agli Amministratori Straordinari nominati, nonché ai Sindaci dei Comuni di Selargius e Sinnai ed al Commissario Straordinario del Comune di Monserrato;
- di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, al Ministero dell'Interno Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, alla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ed all'Avvocatura Generale dello Stato, nonché alle Stazioni Pubbliche appaltanti;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Prefettura di Cagliari;
- di consentire la visione degli atti e il diritto di accesso nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza.

Cagliari, 13 gennaio 2016

IL PREFETTO
Giuliana Perrotta